



**CTU PREVIDENZIALE TRA IA, ESAME DIRETTO E GIUDIZIO ORACOLARE, IL MONITO DEL
TRIBUNALE DI TRANI**

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 PRIMA DEI REFERTI C'È LA PERSONA**
- 2 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI TRANI**
- 3 PERCHÉ L'ESAME DIRETTO È DECISIVO**
- 4 L'IA PUÒ AIUTARE, MA NON SOSTITUIRE**
- 5 IL RISCHIO DEL GIUDIZIO "ORACOLARE"**
- 6 CONCLUSIONI: LA TECNOLOGIA NON CANCELLA LA RESPONSABILITÀ**

1 PRIMA DEI REFERTI C'È LA PERSONA

Un algoritmo può leggere centinaia di referti in pochi secondi.-

Ma non può vedere come una persona entra nella stanza, come cammina, come si siede, se riesce a rialzarsi da sola o se ha bisogno dell'aiuto di qualcuno.-

Non può ascoltare il suo racconto. Non può visitarla.-

Nelle consulenze medico-legali, prima delle diagnosi, delle percentuali e delle tabelle, c'è una persona.

Un certificato descrive una patologia. Una radiografia restituisce un'immagine. Un referto registra un dato clinico. Ma nessuno di questi elementi, isolatamente

considerato, può raccontare fino in fondo le condizioni attuali di chi chiede il riconoscimento di una prestazione assistenziale.-

Per questo occorre leggere i documenti, ma anche guardare, ascoltare, visitare e valutare: l'uomo, professionista e paziente, prima del freddo, seppure frenetico e performante, algoritmo-

È da questa premessa, umana prima ancora che giuridica, che prende forma la sentenza n. 1554/2026 del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, pronunciata il 20 luglio 2026 dal Dott. Luca Caputo.-

2 IL CASO DECISO DAL TRIBUNALE DI TRANI

La controversia riguardava il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per ottenere alcune prestazioni assistenziali.-

Il CTU, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria ed effettuato personalmente la visita medico-legale, aveva riconosciuto una condizione di invalidità totale.-

Aveva, però, escluso i requisiti dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave, ritenendo che la ricorrente fosse ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita.-

La parte ricorrente aveva chiesto al giudice, quale *peritus peritorum*, di discostarsi dalle conclusioni del consulente, perché ritenute incompatibili con alcune precedenti certificazioni mediche dalle quali sarebbe emerso un quadro più grave.-

Il Giudice, invece, ha condiviso le conclusioni del CTU e, nel provvedimento finale, rispondendo alle contestazioni della ricorrente, ha introdotto il tema dell'intelligenza artificiale.-

3 PERCHÉ L'ESAME DIRETTO È DECISIVO

Nella valutazione medico-legale esiste un passaggio che nessuna lettura documentale può cancellare: **l'esame diretto della persona.-**

Durante la visita, il CTU ricostruisce la storia clinica, esamina i documenti e verifica concretamente le condizioni attuali del paziente.-

Può osservare la deambulazione, la postura, l'orientamento, la capacità di compiere gesti quotidiani e il grado effettivo di autonomia personale. Può verificare se le limitazioni descritte nei certificati siano ancora presenti e con quale intensità.-

La CTU previdenziale, quindi, non è una somma matematica di diagnosi, percentuali e referti.-

Se fosse sufficiente caricare i documenti e domandare a un sistema:

«Ha diritto alla prestazione? In quale percentuale?»

la nomina di un medico-legale perderebbe gran parte della propria funzione.-

Ed è proprio questa deriva che la sentenza vuole escludere.-

Il Giudice non può sostituire l'accertamento tecnico con una fredda, seppure magari più veloce, sommatoria dei certificati. Allo stesso modo, il CTU non può essere rimpiazzato da un algoritmo incaricato di trasformare i dati sanitari in una risposta automatica.-

L'IA PUÒ AIUTARE, MA NON SOSTITUIRE

Occorre chiarire un punto essenziale: **nel caso deciso dal Tribunale di Trani non risulta che il CTU abbia utilizzato l'intelligenza artificiale.-**

Il riferimento all'IA costituisce un *obiter dictum*: un passaggio non indispensabile per decidere la controversia, ma utilizzato dal Giudice per spiegare, attraverso un ragionamento portato alle sue estreme conseguenze, perché la valutazione medico-legale non possa essere ridotta alla semplice elaborazione dei certificati.-

La sentenza, dunque, non afferma che ogni impiego dell'IA nella consulenza tecnica sia vietato.-

L'intelligenza artificiale può aiutare a ordinare la documentazione, individuare dati ricorrenti, confrontare parametri e supportare le attività preparatorie.-

Ma il confine è netto: può assistere il professionista, non sostituirlo. L'esame diretto, la valutazione medico-legale e la responsabilità delle conclusioni devono rimanere affidati al CTU.-

5 IL RISCHIO DEL GIUDIZIO “ORACOLARE”

La sentenza definisce sostanzialmente “*oracolare*” il giudizio che potrebbe derivare dalla sostituzione del professionista con un sistema di intelligenza artificiale.-

Il che, evidentemente, oltre ad essere formalmente vietato perché in contrasto con le previsioni contenute all’art. 15 della legge n. 132/2025 - “*Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti*” - sarebbe anche sostanzialmente inammissibile, perché implicherebbe la sostituzione di un giudizio intrinsecamente umano, come quello medico-legale, con una valutazione svolta mediante l’elaborazione di dati meramente statistico-probabilistici e dalla genesi imperscrutabile, come quella generata da un sistema di I.A..-

6 CONCLUSIONI

La sentenza del Tribunale di Trani non è una dichiarazione di guerra all’intelligenza artificiale, che può rappresentare un prezioso strumento di supporto per il professionista.-

È, piuttosto, **un manifesto della centralità dell’uomo e dell’intelligenza umana** nel processo previdenziale.-

Esistono valutazioni, funzioni e responsabilità — soprattutto quando incidono sui diritti della persona — che richiedono osservazione, giudizio critico, motivazione e assunzione di responsabilità. **Per questa ragione non possono essere integralmente delegate a un algoritmo.**-

La tecnologia può organizzare i dati, formulare ipotesi e rendere il lavoro più rapido ed efficiente. Ma quando occorre valutare concretamente una persona, spiegare le ragioni di una conclusione e rispondere delle sue conseguenze, **l’essere umano resta insostituibile.**-